



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

decreto di omologazione

di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

(proc. n. 7/18 A.R.)

Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

letta la proposta di composizione della crisi di sovraindebitamento presentata da FABRIZIO COSTANZI in data 6.8.2018;

osserva che

l'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte;

la proposta di accordo

- promana da persona fisica in condizione di sovraindebitamento, come risulta dalla pendenza di procedura esecutiva sul bene di cui il ricorrente è (com)proprietario;
- è stata elaborata con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell'art. 15, comma 9, della l. 3/12;
- comunicata a cura del professionista a tutti i creditori aventi diritto ad esprimersi con le forme di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/12, è stata approvata a norma dell'art. 11, commi 1 e 2, della citata legge, non essendo pervenute al professionista dichiarazioni di dissenso;
- non sono pervenute contestazioni da parte dei creditori concorsuali neppure a seguito della trasmissione della relazione - *ex art. 12, comma 1, l. 3/12* - sul raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione;

alla proposta sono allegati i documenti indicati dall'art. 9, comma 2, l. 3/12, compresa l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del professionista nominato *ex art. 15, comma 9, della medesima legge*;

non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

la proposta di piano prevede, con le risorse ricavate dalla quota (50%) dell'immobile in Civitavecchia (via della Vittoria 14/A,B,C), il soddisfacimento integrale dei creditori (BNL e AGENZIA RISCOSSIONE) per complessivi € 75.060,34;



la fattibilità del piano è intrinseca nella natura liquidatoria della proposta ed è attestata dalla relazione dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione;

il piano di ristrutturazione dei debiti appare del tutto compatibile con le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare del debitore, inducendo, dunque, a ritenere altamente probabile la realizzazione della proposta nei termini prospettati;

nulla va disposto sulle spese;

P.Q.M.

- omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da FABRIZIO COSTANZI;
- dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale a cura della cancelleria;
- nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Civitavecchia, 22.8.2019

Il Giudice

